



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 15 marzo 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ N. 25

a) RECLAMI

Reclamo del sig. Rino FOSCHI, dirigente della Soc. Palermo avverso l'inibizione a tutto il 5 aprile 2007 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Palermo del 4/3/07 – C.U. 254 del 6/3/07).

Il procedimento

Il Sig. Foschi, dirigente della Soc. Palermo, ha proposto reclamo avverso il provvedimento del 6.3.2007, con cui il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale a tutto il 5 aprile 2007, per avere “al termine del primo tempo, con atteggiamento aggressivo, rivolto ripetutamente all'Arbitro espressioni ingiuriose e pesantemente minacciose”.

A sostegno del gravame, pur ammettendo che la condotta tenuta in occasione della gara Messina-Palermo non possa dirsi totalmente esente da censure, il reclamante rileva che le affermazioni in contestazione, tratte dal referto arbitrale, non sarebbero qualificabili come ingiuriose o minacciose, se collocate nel contesto “confusionario” determinatosi al termine del primo tempo.

Ad avviso del reclamante, tali affermazioni, alcune delle quali pacificamente riconosciute come proprie dal Foschi, e il comportamento tenuto sarebbero stati male interpretati dal direttore di gara. In particolare, sostiene il reclamante di aver effettivamente rivolto a quest'ultimo le affermazioni attribuitegli nel referto arbitrale ("la colpa è tutta tua" e "sei vergognoso"), ma sottolinea che ciò sarebbe avvenuto a seguito di un atteggiamento ironico dello stesso arbitro e, in ogni caso, senza l'intenzione di offendere o minacciare alcuno. Anche il tono di voce elevato, utilizzato nell'occasione, e i movimenti del corpo non potrebbero, ad avviso del reclamante, ritenersi animati da risentimento nei confronti del direttore di gara, quanto piuttosto necessitati dalla distanza dei due interlocutori in quel momento.

Rileva ancora il reclamante che anche l'espressione "ci vediamo in un altro luogo", così come quella reiterata "sei una vergogna", non sarebbero state rivolte all'arbitro in senso offensivo o minaccioso, essendo state – al contrario – determinate dalla mancata comunicazione "diretta" da parte del direttore di gara del provvedimento di espulsione. Nega, infine, il signor Foschi di aver mai proferito le ulteriori affermazioni rinvenibili nel referto arbitrale chiedendo, sul punto, l'acquisizione del referto del quarto uomo che nulla indicherebbe sul punto, e l'audizione del medesimo avanti la Commissione.

Da ultimo, il reclamante deduce di essersi adoperato per elidere o attenuare le conseguenze della propria condotta presso i propri sostenitori più giovani e di essersi autosanzionato per l'accaduto devolvendo il relativo importo in beneficenza.

Alla luce dei motivi proposti, il reclamante conclude per l'annullamento della decisione gravata ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo sia infondato.

Dal referto del direttore di gara, fonte privilegiata di prova, risulta infatti che al termine del primo tempo della gara Messina-Palermo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, il signor Foschi abbia rivolto all'arbitro le espressioni ivi riportate, la maggior parte delle quali, peraltro, riconosciute come proprie dallo stesso reclamante.

Si tratta, ad avviso della Commissione, di espressioni che il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato come ingiuriose e minacciose, avuto riguardo al tenore letterale e al contesto complessivo in cui le stesse sono state proferite.

Considerata la condotta per come specificamente e dettagliatamente descritta in atti - e ammessa, seppure in parte, dal reclamante - non può certo condividersi la tesi difensiva, volta a sminuire l'episodio riducendolo ad una sorta di sfogo determinato dalla confusione del momento o, addirittura, provocato da indimostrate condotte attribuite al direttore di gara. Ritiene piuttosto la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice risulti congrua proprio in considerazione dell'apprezzabile condotta del reclamante successiva al fatto contestato, con particolare riferimento alla pubblica ammissione delle proprie responsabilità.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di rigettare il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **TREZEGUET** David (gara Brescia-Juventus del 10/3/07 – C.U. 264 dell'11/3/07).

Il procedimento

La Soc. Juventus ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore David Trezeguet, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara Brescia-Juventus del 10/3/2007, avendo cioè egli colpito al volto – con il gomito destro allargato – il calciatore avversario Santacroce, che si trovava al suo fianco all'interno dell'area di rigore mentre il pallone veniva respinto verso la zona centrale del campo.

La reclamante contesta la sussistenza dei presupposti per l'utilizzo della prova televisiva, negando che il gesto posto in essere dal Trezeguet possa essere sfuggito al collaboratore dell'arbitro e soprattutto all'arbitro (il quale rivolgeva la propria attenzione proprio verso l'azione) e che vi si possa riconoscere l'intenzionalità aggressiva in danno dell'avversario, l'intrinseca pericolosità e la natura violenta. Si sarebbe infatti trattato, a detta della reclamante, di un gesto scomposto, istintivo e repentino (una rotazione del corpo) posto in essere per divincolarsi dalla stretta e poco ortodossa marcatura dell'avversario.

Lamenta inoltre la eccessiva entità della sanzione inflitta, richiamando la giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva rispetto ad analoghi episodi, chiedendo pertanto la revoca della sanzione o comunque, in via subordinata, la sua congrua riduzione, dovendosi considerare circostanza attenuante la provocazione posta in essere dal Santacroce con la sua precedente scorrettezza (trattenuta del Santacroce a danno del Trezeguet, citata dallo stesso Giudice Sportivo nel proprio provvedimento ma dallo stesso inspiegabilmente ignorata nella quantificazione della sanzione).

All'odierna udienza sono comparsi il difensore della reclamante (che ha ribadito i motivi del gravame) il quale, pur ammettendo di avere consapevolmente allungato il proprio braccio in direzione dell'avversario, ha negato che il gesto del Trezeguet avesse finalità o connotati di violenza, spiegando cioè che – nel tentativo di divincolarsi dall'irregolare trattenuta dell'avversario – con il gomito ha accidentalmente finito con il colpire il Santacroce.

E' altresì comparso il rappresentante della Procura Federale ex art. 28 comma 2 CGS, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il gravame sia infondato, imponendosi la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo.

Si osserva in premessa che sussistono pienamente i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva ai sensi dell'art. 31, lett. a), C.G.S.

Quanto al primo requisito normativo della prova televisiva, le immagini evidenziano chiaramente che l'arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell'azione (nel frattempo spostatosi verso il centro del terreno di gioco), non ebbe modo di percepire quanto accadeva in area tra Santacroce e Trezeguet. Il dubbio – sollevato dalla reclamante - che lo scontro fisico tra i due calciatori potesse invece essere stato notato da uno degli assistenti è stato fugato dallo stesso direttore di gara direttamente al Giudice Sportivo: egli ha infatti riferito di non aver assolutamente visto la dinamica del contatto fisico tra i due calciatori.

Relativamente al secondo presupposto per l'utilizzo della prova tv, da un attento esame del filmato, effettuato anche attraverso la sua visione al "*ralenty*", si ricava il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente recepita – che la condotta del Trezeguet presenta effettivamente i connotati

della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell'integrità fisica dell'avversario, in quanto palesemente diretta a colpire il calciatore avversario con modalità – quali il volontario e “mirato” sollevamento del gomito, il suo allargamento all'indietro ed il suo “puntamento” al viso del proprio antagonista – che esprimono di per sé stesse la natura violenta del gesto (nei termini delineati appunto dalla giurisprudenza degli Organi della Giustizia Sportiva).

Per quel che concerne poi l'entità della sanzione inflitta, si rileva che essa corrisponde al limite minimo edittale di cui all'art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S., nel testo risultante dalla sua ultima modifica.

Quanto all'invocata applicazione dell'attenuante della provocazione, la Commissione ritiene che la reazione fisica posta volontariamente in essere dal reclamante sia stata in ogni caso sproporzionata rispetto all'asserita trattenuta subita ad opera del Santacroce (la cui precisa dinamica non risulta peraltro chiarita dalle immagini televisive).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore David Trezeguet; dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **STELLINI** Cristian (gara Arezzo-Genoa del 10/3/07 – C.U. 264 dell'11/3/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Cristian Stellini, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Arezzo-Genoa del 10/3/07, ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara “*nonché con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda giornata*”.

A sostegno del gravame si rileva che il comportamento del calciatore Stellini non sarebbe stato violento né tantomeno “gravemente antisportivo”, essendosi risolto in un gesto di estrema tenuità, volto a contrastare la corsa dell'avversario nel corso di una normale marcatura.

Lo Stellini non avrebbe posto in essere alcun atto violento, la cui condotta sarebbe stata di estrema tenuità (come confermato dallo stesso tenore letterale del rapporto redatto dall'assistente del direttore di gara), nemmeno potenzialmente idoneo a cagionare danni all'avversario e comunque non intenzionale, essendo finalizzata ad anticipare l'avversario nell'azione di gioco che si sarebbe sviluppata. La reclamante afferma infatti essersi trattato di un contatto che, seppur avvenuto a gioco fermo, era strettamente funzionale all'immediatamente successiva azione di gioco.

A detta della reclamante, il Giudice Sportivo avrebbe espresso, nel proprio provvedimento, un mero giudizio valutativo, sfornito di qualsivoglia riscontro e/o collocazione spaziotemporale, non essendo possibile evincere con certezza tali elementi dalle fonti di prova utilizzate.

La condotta pertanto posta in essere dal tesserato, in conformità a quanto deciso dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, espressamente richiamati, imporrebbe – a detta della reclamante - l'applicazione di una sanzione non superiore ad un turno di squalifica, in quanto condotta scorretta.

La Società, in via istruttoria, chiede che si proceda ad interpellare l'assistente del direttore di gara per un supplemento di rapporto.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi di reclamo riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Preliminarmente la Commissione rigetta l'istanza d'interpello perché irrilevante ai fini del decidere.

Dal rapporto dell'assistente del direttore di gara risulta inequivocabilmente che il calciatore ha colpito un avversario con una spallata a giuoco fermo.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali che, giova ribadirlo, costituiscono fonte di prova privilegiata.

Il provvedimento del primo giudice risulta pertanto corretto e deve essere confermato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **MOTTA** Marco (gara Internazionale-Udinese del 28/2/07 – C.U. 249 dell'1/3/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Marco Motta, calciatore tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Udinese del 28/2/07 (*“per aver colpito con il gomito destro il volto del calciatore Santiago Solari ... che si trovava in posizione leggermente arretrata...”*), irrogata a seguito di “prova televisiva” ex artt. 31.a3) e art. 14 com 2 bis lett b) C.G.S., ha proposto reclamo la Soc. Udinese, chiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara *“anche unitamente a sanzione pecuniaria”*.

A sostegno del gravame si rileva che il comportamento del calciatore Motta non sarebbe stato violento, in quanto non caratterizzato da una intenzionalità aggressiva, poiché posto in essere nel solo tentativo di ostacolare l'avversario in un'azione di gioco, come peraltro rilevato dal Giudice Sportivo stesso nel suo provvedimento.

Il calciatore Motta inoltre non era in grado di vedere l'avversario, che si trovava dietro di lui, né di valutare se e come poteva colpirlo con il suo gesto, avendo solo l'intenzione di fraporsi all'avversario nella corsa verso l'area ed anticiparlo in caso di passaggio.

La condotta pertanto posta in essere dal tesserato, in conformità a quanto deciso dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, espressamente richiamati, imporrebbe – a detta della reclamante - l'applicazione di una sanzione non superiore a due turni di squalifica.

Alla riunione odierna, sono comparsi il tesserato Motta e il rappresentante della reclamante.

E' altresì comparso il rappresentante della Procura Federale ex art, 28 comma 2 CGS, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Si osserva preliminarmente che devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva ai sensi dell'art. 31, lett. a3), C.G.S., dunque il comportamento del calciatore è stato valutato dal Giudice sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

In ordine al presupposto per l'utilizzo della prova tv, da un attento esame del filmato, effettuato anche attraverso la sua visione al "ralenty", emerge il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente recepita – che la condotta del Motta presenta effettivamente i connotati della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell'integrità fisica dell'avversario, in quanto palesemente diretta a colpire il calciatore avversario con modalità (il volontario e "mirato" sollevamento del gomito) che esprimono di per sé stesse la natura violenta del gesto (nei termini delineati appunto dalla giurisprudenza degli Organi della Giustizia Sportiva).

Per quel che concerne poi l'entità della sanzione inflitta, si rileva che essa corrisponde al limite minimo edittale di cui all'art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S., nel testo così come novellato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore Marco Motta; dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Giovanni SARTORI – tesserato Soc. Chievo Verona: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

La Commissione dichiara il sig. Giovanni Sartori, responsabile della violazione ascrittagli e applica allo stesso la sanzione di mesi due di inibizione e ammenda € 10.000,00.

Motivazione riservata.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 MARZO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese